



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sent. 9/2024

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3972/E.L. del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti:

1. della sig.ra Diana MINISCALCO, c.f. MNSDNI60D46H458Z, nata a Rocchetta a Volturno il 06.04.1960 ed ivi residente alla Via Mainarde n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Izzi - c.f. ZZICHL74S161725Y - del Foro di Isernia, con domicilio eletto in Isernia alla Via Senerchia n. 2; il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche a mezzo fax ovvero all'indirizzo PEC avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it;
2. della sig.ra Anna PETROCELLI, c.f. PTRNNA55R58H1458X, nata a Rocchetta a Volturno il 18.10.1955 ed ivi residente alla Via Cannavinella n. 9/B rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Carlo Izzi - c.f. ZZICHL74S161725Y - del Foro di Isernia, con domicilio eletto in Isernia alla Via Senerchia n. 2; il difensore dichiara di voler ricevere tutte le

comunicazioni e notifiche a mezzo fax ovvero all'indirizzo PEC avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it;

3. della sig.ra Fulvia RUFO c.f. RFUFLV54T71H458H, nata a Rocchetta a Volturno il 31.12.1954 ed ivi residente alla via piana numero 3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Carlo Izzi - c.f. ZZICHL74S161725Y - del Foro di Isernia, con domicilio eletto in Isernia alla Via Senerchia n. 2; il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche a mezzo fax ovvero all'indirizzo PEC avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it;

4. del sig. Ernesto GIANNINI nato a Rocchetta a Volturno (IS) il 29.05.1957 ed ivi residente alla Via Olmo snc, Cod. Fisc. GNNRST57E29H458G.

Visti l'atto di citazione, le comparse di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 16.11.2023, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale facente funzioni dott. Arturo Iadecola, e l'avv. Carlo Izzi per i convenuti Diana Miniscalco, Anna Petrocelli, Fulvia Rufo. Nessuno è comparso per il convenuto Ernesto Giannini.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 12/4/2022, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Diana MINISCALCO, la sig.ra Mariannina PONTARELLI, la sig.ra Anna PETROCELLI, la sig.ra Fulvia RUFO ed il sig. Ernesto GIANNINI per sentirli

condannare al pagamento, in favore del Comune di Rocchetta a Volturno (IS), della somma accanto ad ognuno di essi di seguito indicata, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato a titolo di danno asseritamente cagionato a quell'amministrazione dalle condotte assenteistiche tenute nella loro qualità di dipendenti comunali:

- a. Diana MINISCALCO: euro 1.177,50;
- b. Mariannina PONTARELLI: euro 950,36;
- c. Anna PETROCELLI: euro 1.457,22;
- d. Fulvia RUFO: euro 3.465,96;
- e. Ernesto GIANNINI: euro 659,52.

2. Ha rappresentato, in particolare di avere ricevuto una nota con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia ha comunicato di aver esercitato l'azione penale (procedimento penale n. 1109/2018 R.G.N.R. mod. 21) nei confronti, tra l'altro, dei dipendenti sopra indicati indagati per i delitti di cui agli artt. 40 co. 2, 81 cpv, 110 e 640 co. 1 e co. 2 nr. 1 e 61, co. 1 n. 9 c.p. ed art. 55 *quinquies* d.lgs. 165/2001 perché, ciascuno con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e commesse in tempi diversi nonché in violazione di diverse disposizioni di legge, con il concorso di SANTILLI Teodoro, Sindaco di Rocchetta al Volturno, e CRIMALDI Franca, Segretaria Comunale, ed in concorso e previo accordo tra loro, con raggiri consistiti

- nell'omettere la timbratura del proprio cartellino marcatempo all'atto di allontanarsi dalla sede di lavoro presso il Comune di Rocchetta al Volturno;

- nel lasciare a disposizione di terzi il predetto cartellino al fine di farlo marcare in loro vece al corretto orario di uscita, allontanandosi anticipatamente dal posto di lavoro;

- nel timbrare il cartellino di altri dipendenti al fine di permettergli l'ingresso

posticipato o l'uscita anticipata rispetto all'orario di lavoro;

attestavano falsamente la presenza in servizio propria e di coloro per i quali illecitamente timbravano ed inducevano in errore il Comune di Rocchetta al Volturno in relazione a tale presenza in servizio così arrecando al predetto Comune il duplice danno pari al quantum di retribuzione indebitamente percepita, con pari ingiusto profitto da parte del dipendente, ed alla perdita di efficienza degli Uffici Comunali. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione o servizio.

3. A seguito dell'invito a dedurre, tutti i convenuti hanno fatto pervenire le proprie deduzioni difensive. Le difese preprocessuali dispiagate non sono state tuttavia ritenute persuasive dalla requirente, il quale ha emesso l'atto di citazione dandone conto e motivando ex adverso la propria prospettazione.

La Procura ha in particolare richiamato il compendio probatorio emerso dal procedimento penale a carico degli odierni convenuti rappresentato dalla documentazione contenuta nei numerosi verbali di osservazione e nei fascicoli fotografici predisposti dalla Legione Carabinieri Abruzzo e Molise – Stazione di Colli a Volturno, nell'espletamento delle indagini istruttorie delegate nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 1109/2018. Ha inoltre richiamato il decreto che ha disposto il giudizio penale a carico, tra l'altro, dei convenuti all'esito dell'udienza preliminare. Ha fatto rilevare come nessun dubbio possa sussistere in ordine alla ricorrenza del rapporto di servizio tra l'amministrazione danneggiata ed i convenuti, stante il loro rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Sulla base delle attestazioni di calcolo ricevute dal Segretario comunale del Comune di Rocchetta al Volturno ha quindi supposto la sussistenza di due voci di danno, così compendiate: *“1) danno patrimoniale da assenteismo per il pagamento del compenso retributivo nelle giornate in cui è accertata la mancata prestazione ai sensi dell'art. 55-quinquies del*

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) danno non patrimoniale all'immagine collegato alle condotte assenteistiche".

4. Con riferimento alla prima voce di danno, la requirente ha fatto rilevare che la sua risarcibilità andrebbe riconosciuta in ragione dei principi generali civilistici in base ai quali la percezione di una retribuzione stipendiale deve essere restituita se il periodo lavorativo è stato connotato da una assenza dal lavoro non giustificata in violazione degli obblighi di servizio incombenti sui dipendenti convenuti i cui antecedenti normativi andrebbero rintracciati negli artt. 54 e 97 della Costituzione, oltre che nei generali doveri di correttezza e buona fede cristallizzati negli artt. 1175, 1176, 1366 e 1375 del codice civile.

Il danno, ad avviso della requirente, andrebbe quantificato nell'importo pari agli emolumenti stipendiali lordi orari complessivamente percepiti dai convenuti nei periodi interessati dalle condotte assenteistiche, e deriverebbe, per questo aspetto, dall'infruttuosità della spesa affrontata dall'amministrazione datrice di lavoro per retribuire prestazioni lavorative illecitamente non svolte dai convenuti.

A fondamento della tesi accusatoria ha richiamato l'art. 55-*quinquies* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui: *"Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (...)" è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine".*

Tenuto conto delle singole giornate in cui risultano le condotte assenteistiche, il danno patrimoniale da assenteismo complessivamente arrecato, è stato calcolato moltiplicando la retribuzione oraria comprensiva di oneri da ciascun dipendente percepita nel periodo oggetto di osservazione per il monte ore di assenze contestato.

Conseguentemente è stato quantificato negli importi sotto indicati a fianco di ciascuno dei convenuti:

- a. Diana MINISCALCO: euro 196,25 (16,75 per un totale di 11 h e 43 m di assenza);
- b. Mariannina PONTARELLI: euro 158,394 (17,28 per un totale di 9 h e 10 m di assenza);
- c. Anna PETROCELLI: euro 242,87 (18,17 per un totale di 13 h e 22 m di assenza);
- d. Fulvia RUFO: euro 577,66 (14,34 per un totale di 40 h e 17 m di assenza);
- e. Ernesto GIANNINI: euro 109,92 (18,17 per un totale di 6 h e 3 m di assenza).

5. Con riferimento, invece alla seconda voce di danno, inerente al pregiudizio d'immagine asseritamente subito dall'amministrazione di appartenenza, la Procura ne ha ancorato la procedibilità all'art. 55-*quinquies*, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009. In base alla prospettazione attorea, tale norma – che ha tipizzato la condotta assenteistica del dipendente pubblico, espressamente ricollegandovi la risarcibilità del relativo danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza – presenterebbe *“indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella generale prevista dall'art. 17, comma 30-ter, essendo una norma speciale volta a sanzionare la fattispecie dell'assenteismo fraudolento”*.

In ordine alla quantificazione della voce di danno, la Procura, sulla base dell'analisi in concreto delle fattispecie comportamentali asseritamente illecite fondata su indicatori di natura oggettiva, soggettiva e sociale, ha ritenuto sussistente un detrimento d'immagine per l'amministrazione, equitativamente determinato a carico di ognuno dei convenuti come di seguito indicato:

- a. Diana MINISCALCO: euro 981,25;
- b. Mariannina PONTARELLI: euro 791,97;
- c. Anna PETROCELLI: euro 1.214,35;

d. Fulvia RUFO: euro 2.888,30;

e. Ernesto GIANNINI: euro 549,60.

6. Quanto all'elemento psicologico, la Procura ha ritenuto indubbio che le ripetute condotte illecite poste in essere dai convenuti siano sorrette dal dolo, inteso come coscienza e volontà non solo di violare le norme di legge, gli obblighi e i doveri di servizio, ma anche di arrecare un nocumento all'Amministrazione di appartenenza. Le condotte tenute, poi, avrebbero originato i conseguenti danni erariali subiti dal Comune di Rocchetta a Volturno, sulla base del nesso di causalità adeguata giuridicamente rilevante o di regolarità causale.

7. Ha quindi concluso chiedendo la condanna degli odierni convenuti per i danni erariali complessivamente cagionati all'amministrazione di appartenenza, negli importi di seguito indicati:

a. Diana MINISCALCO: euro 1.177,50;

b. Mariannina PONTARELLI: euro 950,36;

c. Anna PETROCELLI: euro 1.457,22;

d. Fulvia RUFO: euro 3.465,96;

e. Ernesto GIANNINI: euro 659,52.

8. Con comparse del 15.11.2023, si sono costituiti i sig.ri Diana MINISCALCO, Anna PETROCELLI e Fulvia RUFO, i quali hanno tutti contestato i fatti posti a loro carico agli effetti di cui all'art. 95 C.G.C. richiedendo consequenzialmente la sospensione del processo in attesa degli esiti del procedimento penale n. 1109/2018 R.G.N.R. mod. 21 in ordine all'accertamento, in quella sede, dei reati di truffa e di attestazione falsa della propria presenza in servizio.

Nel merito, tutti i convenuti costituiti hanno proclamato l'assenza di ogni responsabilità a proprio carico, avendo asseritamente tenuto tutti una condotta

perfettamente conforme alle regole.

Le assenze dal lavoro sarebbero sempre giustificate da esigenze di servizio, né vi sarebbe stata alterazione dei sistemi di rilevazione della propria presenza sul lavoro. Inoltre, nessuna delle parti costituite sarebbe mai stata sottoposta a procedimenti disciplinari neanche relativamente alle condotte ascritte nell'odierno giudizio.

La sig.ra MINISCALCO ha ulteriormente fatto presente di rivestire, tra l'altro, la funzione di addetta all'ufficio notifiche; che nel corso dell'anno 2018, per effetto di lavori di ristrutturazione della sede comunale e del conseguente trasferimento degli uffici presso i locali della ex scuola comunale, non sarebbe stato necessario effettuare le timbrature in quanto le uscite dalla sede principale sarebbero state funzionali allo svolgimento della propria attività lavorativa.

La sig. PETROCELLI ha aggiunto che in qualità di responsabile dell'ufficio Finanziario ed Economato e nell'esercizio delle sue funzioni avrebbe dovuto recarsi sia presso esercizi commerciali per l'acquisto ed il pagamento di beni e servizi destinati al Comune di Rocchetta al Volturno, sia presso l'ufficio postale sito alla Piazza San Domenico. Inoltre, sarebbe stata collocata in quiescenza in data 01.08.2019 avendo accumulato ben 108 ore lavorative di ferie non godute, a dimostrazione del senso di responsabilità e di fedeltà nei confronti della sua amministrazione di appartenenza.

La sig.ra RUFO ha invece fatto presente di rivestire la qualifica di operaia addetta alle pulizie con la conseguenza che la quasi totalità della propria attività professionale andava svolta al di fuori della sede comunale.

9. Con decreto n. 3/2023 del 21.04.2023 il Presidente di questa Sezione giurisdizionale, ai sensi degli artt. 131 e 132 del codice di giustizia contabile, e sentito il Procuratore regionale sull'importo della somma da pagare, che ha espresso in data 20 aprile

2023 parere favorevole, ha determinato le somme, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali, che ciascun convenuto sopra generalizzato avrebbe potuto pagare per il contestato danno al Comune di Rocchetta a Volturno.

Avendo la sig.ra Mariannina PONTARELLI tempestivamente depositato, in data 26 luglio 2023, la dichiarazione di accettazione dell'indicata determinazione, il Presidente ha emesso l'ordinanza n. 11/2023 del 26.09.2023 con cui è stato disposto il pagamento a carico della convenuta della somma di 554,00 euro in favore del Comune di Rocchetta a Volturno, con conseguente cancellazione del giudizio dal ruolo limitatamente alla medesima.

10. Tutti i costituiti in giudizio hanno quindi concluso richiedendo la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 1109/2018 R.G.N.R. Mod. 21 pendente innanzi al Tribunale di Isernia con udienza dibattimentale fissata per il giorno 5 ottobre 2024.

Nel merito hanno chiesto di disporre il rigetto della domanda azionata, con vittoria di spese della procedura.

In via istruttoria hanno fatto istanza affinché questo Collegio, acquisita la documentazione allegata in sede di deduzioni scritte ex art. 67 c.g.c., richiedesse d'ufficio al Comune di Rocchetta a Volturno le informazioni scritte relative ad atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione stessa. Hanno infine deferito prova per testi con il legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Rocchetta a Volturno dott. Teodoro Santilli.

11. All'udienza del 16 novembre 2023 sono comparsi il rappresentante del Pubblico Ministero, e l'avv. Carlo Izzi per i convenuti Diana Miniscalco, Anna Petrocelli, e Fulvia Rufo. Le parti hanno tutte insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni come da verbale. Per il convenuto Ernesto Giannini, nessuno è comparso.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, riconosciuta l'autonomia della cognizione rimessa al giudice contabile, e stabilito che non ricorre una relazione di pregiudizialità in senso tecnico tra il presente giudizio e quello penale pendente per gli episodi assenteistici contestati agli odierni convenuti (nei termini chiariti dall'ord. n. 2/2018 delle SS.RR. di questa Corte), il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per disporre la richiesta sospensione del processo.

Sul tema, è stato osservato che *“l’impiego da parte del Pubblico Ministero contabile degli elementi di prova emersi e/o formati all’interno del procedimento penale non incide in alcun modo sull’autonomia delle valutazioni che lo stesso pone a fondamento dell’azione di responsabilità erariale promossa a carico dei soggetti convenuti, nella loro qualità di amministratori pubblici ovvero persone/enti gerenti pubbliche risorse: ciò in quanto le condotte contestate presentino connotati propri e distintivi, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti. In questi termini “gli atti penali divengono atti del giudizio contabile, la cui analisi e valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante che, sulla base degli stessi e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda della Procura regionale”* (SS.RR. ord. n. 1/2017, ord. n. 4/2018; in termini anche ord. n. 6/2018).

Nel caso di specie, dunque, l'azione erariale promossa dalla Procura regionale, pur vertendo su fatti che sono oggetto di vaglio anche in sede penale, si presenta ancorata agli specifici presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità contestata agli odierni convenuti, peraltro articolata su una duplice voce di danno (patrimoniale e all'immagine), in funzione dei quali è valutata la loro condotta.

Al riguardo non possono pertanto trovare accoglimento le deduzioni difensive circa la necessità di attendere lo svolgimento del giudizio penale perché in quella sede verranno

allegati elementi volti a confutare l'ipotesi accusatoria

Per le ragioni suesposte si devono ritenere non ricorrenti le condizioni per disporre la sospensione del presente giudizio.

2. Sempre in via preliminare, in considerazione delle voci di danno contestate, il Collegio ritiene di dover parimenti disattendere l'istanza di acquisizione di informazioni scritte avanzata dai convenuti.

A ben vedere, in effetti, l'accertamento delle ipotesi di responsabilità contestate, in quanto conseguenti a condotte assenteistiche, non richiedono alcun approfondimento in ordine ai fatti indicati dai convenuti.

In altri termini lo stato di servizio come anche l'assenza di procedimenti disciplinari e/o di sanzioni, paiono al Collegio inconferenti rispetto all'ambito oggettivo del presente giudizio.

Allo stesso modo non si ravvisano ragioni disporre l'accertamento circa l'inesistenza di eventuali disservizi organizzativi contestuali e conseguenti ai fatti per cui è causa, stante la mancata contestazione della relativa voce di danno da parte della locale Procura erariale.

3. A conclusioni non dissimili occorre pervenire in relazione al deferimento della prova per testi.

I quesiti dei quali si richiede l'ammissione, infatti, non paiono tali da indurre il Collegio a ritenere rilevante, ai fini della decisione, l'ammissione della richiesta prova testimoniale.

Al pari di quanto sopra già riferito in ordine all'istanza di acquisizione di informazioni scritte, i capitoli di prova proposti mirano a dimostrare aspetti in realtà inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio i cui limiti sono delimitati dalla domanda e dai suoi presupposti fattuali rappresentati esclusivamente dalla ingiustificata

e/o non formalmente autorizzata assenza dal servizio degli odierni convenuti, in determinati periodi dell'orario di lavoro specificamente indicati.

In quest'ottica, è allora evidente come a nulla possa rilevare l'eventuale acquisizione della prova circa i fatti indicati dai convenuti (assenza di procedimenti disciplinari e/o sanzioni, disservizi organizzativi, regolare svolgimento dell'attività lavorativa, aspetti specifici delle mansioni professionali che giustificerebbero l'espletamento fuori sede dell'attività lavorativa) per il dettaglio dei quali si rinvia agli scritti defensionali.

In conclusione, ai fini della consumazione delle fattispecie illecite ascritte, nessuna rilevanza possono assumere le circostanze fattuali su cui è stata richiesta la prova per testimoni, trattandosi di eventi esterni alle condotte contestate in relazione alle quali l'esistenza dei fatti asseritamente da provare non presenta alcuna efficienza causale.

4. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.

L'assenza dal servizio, nei periodi indicati in citazione, costituisce un dato di fatto non contestato dagli stessi convenuti che anzi, nelle difese contenute nelle deduzioni, hanno riconosciuto di ritenere l'utilizzo del tesserino necessario solo per attestare l'inizio e il termine della giornata lavorativa senza, invece, registrare gli spostamenti intermedi avvenuti durante il servizio, anche per motivi di ufficio.

Rispetto a tale evidenza, d'altra parte, le risultanze probatorie rinvenienti dagli atti del fascicolo penale acquisito dalla locale Procura erariale concorrono in modo univoco e coerente a dimostrare la veridicità delle condotte contestate.

Dalla accertata veridicità delle condotte contestate deriva l'illegittima corresponsione dei compensi erogati in favore degli odierni convenuti nei periodi di assenza ingiustificata con conseguente obbligo di restituzione da parte dei responsabili.

5. In relazione al danno patrimoniale sussistono, quindi, i presupposti per affermare la riconducibilità della condotta degli odierni convenuti nell'ambito della speciale fattispecie di "assenteismo fraudolento", disciplinata dall'art. 55-*quinqüies* del d.lgs. 165/2001.

Gli elementi conoscitivi e probatori acquisiti agli atti di causa infatti delineano in modo articolato e convergente che i convenuti, nell'arco temporale in contestazione, hanno inequivocabilmente integrato le condotte intercettate dalla richiamata normativa attestando falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente.

Pertanto, in accoglimento in parte qua della domanda attorea e tenendo conto dei criteri di calcolo illustrati in citazione, il danno patrimoniale da assenteismo complessivamente arrecato, va determinato moltiplicando la retribuzione oraria, comprensiva di oneri, da ciascun dipendente percepita nel periodo oggetto di osservazione per il monte ore di assenze ingiustificate. Il danno patrimoniale va dunque quantificato nei termini che seguono:

- a. Diana MINISCALCO: euro 196,25;
- b. Anna PETROCELLI: euro 242,87;
- c. Fulvia RUFO: euro 577,66;
- d. Ernesto GIANNINI: euro 109,92.

6. È del pari fondata la domanda per il danno all'immagine da assenteismo, sebbene debba rivedersene la quantificazione.

Sul punto giova preliminarmente ribadire come l'avvenuta tipizzazione della responsabilità del dipendente per il danno arrecato alla P.A. di appartenenza, ad opera del richiamato art. 55-*quinqüies* del d.lgs. n. 165 del 2001, consenta ormai pacificamente di discostarsi dal regime generale previsto dall'art. 17, comma 30-*ter*, del d.l. 1° luglio 2009, n.

78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (Sez. giur. FVG n. 139/2019 e n. 162/2020; Sez. giur. Toscana n. 75/2020 e n. 7/2021).

Ne consegue che la mancanza, nel caso di specie, di una sentenza penale passata in giudicato, non rappresenti un ostacolo alla procedibilità dell'azione erariale.

Né la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 55-*quater*, ad opera della sentenza del giudice delle leggi n. 61/2020, si ritiene possa incidere sull'operatività del richiamato art. 55-*quinquies* che, al secondo comma, già prevedeva, anteriormente alla modificazione recata dall'art. 16 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il risarcimento del danno all'immagine (*ex multis* cfr. sentenza n. 17/2023 di questa Sezione giurisdizionale).

Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, infatti, la citata norma è "*in definitiva, rimasta intatta e sopravvive alla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 61/2020*" (Sez. II app., n. 140/2020; Sez. II app. n. 229/2023).

Ad avviso delle convenute nel caso di specie, difetterebbero, nella prospettazione accusatoria, l'allegazione e la prova (anche presuntiva) degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali richiamati, alla cui stregua addebitare, sia pure in chiave presuntiva, il danno reputazionale conseguente alle asserite condotte infedeli degli odierni convenuti.

Invero, si osserva che la prova dell'*an* del danno all'immagine (peraltro ritenuta *ex se* sussistente dal legislatore nelle ipotesi di assenteismo fraudolento) nel caso di specie sia stata pienamente raggiunta in ragione dell'accertamento delle numerose assenze fraudolente dal servizio da parte dei convenuti e della notorietà dell'accaduto, quanto meno all'interno degli uffici comunali.

Venendo ai criteri di quantificazione, a fronte della richiesta attorea di determinazione del danno nella misura pari a cinque volte quella del danno patrimoniale, ad avviso dei convenuti dovrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1, c. 1-

sexies, della legge n. 20/1994, e dunque la presunzione legale che, salvo prova contraria, delimita il danno al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Il danno reputazionale conseguente a false attestazioni in servizio dei dipendenti pubblici pertanto sarebbe stato attratto nell'alveo della disciplina generale del pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione, pur mantenendo la sua connotazione speciale e quindi sganciato dal previo giudicato di condanna.

La tesi difensiva non può trovare accoglimento.

L'art. 55-*quinquies* ha infatti delineato, con riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, non solo in relazione agli aspetti – sopra trattati – della perseguibilità delle condotte, ma anche per quanto concerne i criteri determinativi e presuntivi del danno stesso. Ne consegue l'inapplicabilità diretta, nella materia di che trattasi, del richiamato art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994, utilizzabile di contro soltanto quale criterio ausiliario in sede di determinazione equitativa del danno.

*“In definitiva, costituisce principio giurisprudenziale consolidato il fatto che per quantificare il danno all'immagine della pubblica amministrazione si procede con l'utilizzo degli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza, eventualmente integrati dal criterio presuntivo concorrente stabilito dall'art. 1, comma 1-*sexies*, legge n. 20/1994”* (Sez. II app. n. 229/2023).

In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando, pur essendo certo *l'an*, sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma

anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli ardua (per tutte, Cass., Sez. III, n. 19148 del 29 settembre 2005; Corte dei conti, Sez. III app., n. 501 del 31 dicembre 2007).

Nel caso di specie, tenuto conto del disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza degli illeciti commessi nel periodo soggetto a videosorveglianza; alla qualifica posseduta dai convenuti al momento della commissione degli illeciti; all'intenzionalità dell'illecito, caratterizzato dalla commissione di condotte plurime ed evidentemente coscienti e volontarie; si ritiene di quantificare equitativamente il danno all'immagine arrecato dagli odierni convenuti nei termini che seguono:

- a. Diana MINISCALCO: euro 588,75;
- b. Anna PETROCELLI: euro 728,61;
- c. Fulvia RUFO: euro 1.732,98;
- d. Ernesto GIANNINI: euro 329,76.

7. Conclusivamente, gli odierni convenuti devono essere condannati a risarcire il Comune di Rocchetta al Volturno della somma complessiva accanto ad ognuno di essi indicata nel seguente prospetto:

Nominativo convenuto	Danno patrimoniale	Danno all'immagine	Totale
Diana MINISCALCO	€ 196,25	€ 588,75	€ 785,00
Anna PETROCELLI	€ 242,87	€ 728,61	€ 971,00
Fulvia RUFO	€ 577,66	€ 1.732,98	€ 2.311,00
Ernesto GIANNINI	€ 109,92	€ 329,76	€ 440,00

Le somme sopra indicate sono aumentate della rivalutazione dalla data delle erogazioni illegittimamente percepite e degli interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna i convenuti a risarcire il danno arrecato al Comune di Rocchetta al Volturno nella misura indicata accanto a ciascuno di essi come di seguito elencato:

Sig.ra Diana MINISCALCO	euro 785,00;
Sig.ra Anna PETROCELLI	euro 971,00;
Sig.ra Fulvia RUFO	euro 2.311,00;
Sig. Ernesto GIANNINI	euro 440,00.

Le somme sopra indicate sono aumentate della rivalutazione, come indicato in motivazione, degli interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, con condanna anche alle spese di giudizio in favore dello Stato che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Le spese del
giudizio si
liquidano in Euro
48,00 (quarantotto)
Il Responsabile
della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 16.11.2023.

Magistrato estensore

Presidente

Luigi Di Marco

Maurizio Stanco

Depositata in Segreteria il 2 febbraio 2024
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ord. 012/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente <i>relatore</i>
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigia Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di correzione di errore materiale della sentenza n. 9/2024, depositata il 02/02/2024, pronunciata nel giudizio n. 3972 tra Procura regionale per il Molise e i sig.ri:

- 1) Diana MINISCALCO, c.f. MNSDNI60D46H458Z, nata a Rocchetta a Volturno il 06.04.1960 ed ivi residente alla Via Mainarde n, 6, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Izzi - c.f. ZZICHL74S161725Y - del Foro di Isernia, con domicilio eletto in Isernia alla Via Senerchia n. 2, PEC avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it;
- 2) Anna PETROCELLI, c.f. PTRNNA55R58H458X, nata a Rocchetta a Volturno il 18.10.1955 ed ivi residente alla Via Cannavinella n. 9/B rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Carlo Izzi - c.f. ZZICHL74S161725Y - del Foro di Isernia, con domicilio eletto in

Isernia alla Via Senerchia n. 2, PEC
avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it;

- 3) Fulvia RUFO, c.f. RFUFLV54T71H458H, nata a Rocchetta a
Voturno il 31.12.1954 ed ivi residente alla via piana numero 3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente
atto, dall'avv. Carlo Izzi - c.f. ZZICHL74S161725Y - del Foro di
Isernia, con domicilio eletto in Isernia alla Via Senerchia n. 2,
PEC avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it;

- 4) Ernesto GIANNINI nato a Rocchetta a Voturno (IS) il
29.05.1957 ed ivi residente alla Via Olmo snc, Cod. Fisc.
GNNRST57E29H458G:

Vista la sentenza in epigrafe;

Visto il ricorso per correzione di errore materiale depositato in
data 25 settembre 2024 dalla Procura regionale per il Molise;

Udito, all'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con l'assistenza
del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il rappresentante del
pubblico ministero, nella persona del s.p.g. dott. Stefano Brizi;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso per correzione di errore materiale depositato in data
25 settembre 2024, la Procura regionale per il Molise ha chiesto la
correzione materiale della sentenza n. 9/2024, depositata il
02/02/2024, pronunciata nel giudizio n. 3972, limitatamente alla
erronea indicazione delle generalità della sig.ra Anna PETROCELLI,
essendo riportato il codice fiscale "PTRNNA55R58H1458X" invece di

quello corretto: "PTRNNA55R58H458X";

Con decreto presidenziale del 26 settembre 2024, regolarmente notificato alle controparti dalla procura ricorrente, è stata fissata, ai sensi dell'art. 113, comma 3, c.g.c., per la data odierna l'udienza per la comparizione delle parti;

All'udienza del 24 ottobre 2024, il rappresentante del p.m. ha insistito per la richiesta di correzione.

Considerato in

DIRITTO

Il collegio, rilevato l'errore in cui è incorso la sentenza n. 9/2024, accoglie la richiesta di correzione ex art. 112 c.g.c. e dispone la sostituzione, a pag. 1, del codice fiscale della convenuta sig.ra Anna PETROCELLI "PTRNNA55R58H1458X" con il seguente: "PTRNNA55R58H458X".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, dispone la sostituzione, a pag. 1 della sentenza n. 9/2024, con annotazione sull'originale del provvedimento, del codice fiscale della convenuta sig.ra Anna PETROCELLI "PTRNNA55R58H1458X" con il seguente: "PTRNNA55R58H458X".

Nulla per le spese.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il Presidente

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 25 ottobre 2024

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi
(f.to digitalmente)